

## PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA, RELATIVAMENTE AL PLESSO SCOLASTICO DARWIN-ROMERO, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII N. 25.  
CIG Z4D0C82871

### TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 Ing. Roberto BERTORA, nato ad Alassio (SV) in data 03/02/1955 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – c.so Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

### E

L'Ing. Adriano Castagnone, C.F. CST DRN 53L28 D777Q, P. IVA 07224600010, con studio in Corso Raffaello 12 – Torino, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Torino al n. 3980J.

### PREMESSO CHE

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 14-47985/2013 in data 24/02/2014, è stato conferito all'Ing. Adriano Castagnone l'incarico professionale di valutazione della vulnerabilità sismica relativamente agli edifici in oggetto;
- all'incarico di cui all'oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z4D0C82871;
- il professionista incaricato risulta regolare ai fini contributivi e previdenziali, così come si evince dal certificato di regolarità contributiva INARCASSA e dagli atti depositati presso questa Amministrazione;

Il presente contratto ha carattere esecutivo della Determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

### TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL  
 PRESENTE ATTO  
**SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto**

La Provincia di Torino conferisce all'Ing. Adriano Castagnone, con studio a Torino, Corso Raffaello 12, l'incarico professionale di valutazione della vulnerabilità sismica relativamente al plesso scolastico Darwin-Romero sito in Rivoli in viale Papa Giovanni XXIII n. 25, consistente in:

- sopralluogo esplorativo ed analisi visiva delle strutture;
- analisi dei progetti originali, in particolare per le strutture in c.a.;
- progetto di prova dei materiali con individuazione delle zone e degli elementi da esaminare (pareti in muratura, stratigrafia dei solai, armatura delle zone in c.a. costituite da travi e pilastri);
- relazione generale circa la metodologia di analisi applicata;
- assistenza in fase di prelievo e di prova dei materiali;

- analisi dei risultati delle prove sui materiali ed elaborazione numerica;
- relazione illustrativa circa le prove sui materiali;
- redazione dei modelli di calcolo agli elementi finiti per la valutazione delle condizioni statiche e del grado di vulnerabilità sismica secondo i parametri normativi;
- eventuale rielaborazione nel caso si decida di variare il livello di confidenza relativo dei materiali;
- relazione di calcolo riportante le analisi effettuate ed il grado di vulnerabilità sismica riscontrato;
- redazione della scheda secondo il modello richiesto dalla Protezione Civile con i dati riassuntivi delle analisi;
- nel caso le strutture risultassero insufficienti rispetto alla richiesta sismica, sarà fornita un'indicazione di massima con descrizione qualitativa delle opere necessarie per un eventuale adeguamento sismico.

Sono escluse le indagini e le prove in sito, che saranno affidati separatamente.

### **Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico**

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso: il tempo per l'espletamento dell'incarico è fissato in mesi 3 ( 90 giorni ).

Al termine dell'effettuazione delle prove sarà prodotto un documento preliminare che, attraverso un modello semplificato, fornirà indicazioni di massima riguardanti il comportamento sismico delle strutture. In seguito, a 50 giorni dalla disponibilità dei risultati delle prove e dei sondaggi diretti effettuati sulle strutture e sul terreno e completati i modelli strutturali, sarà prodotto il Documento finale di valutazione del rischio sismico.

### **Art. 3 - Verifica delle prestazioni**

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

### **Art. 4 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi **Euro 25.325,76**, così ripartiti:

Onorario	Euro	19.960,40
Contributo Inarcassa 4%	Euro	798,42
IVA 22%	<u>Euro</u>	<u>4.566,94</u>
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>25.325,76</b>

Non e' previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, successivamente alla presentazione degli elaborati e alla loro accettazione.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

### **Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti**

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

### **Art. 6 - Base dati e disegni**

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Si precisa inoltre che per costruire il modello strutturale che consente la valutazione della vulnerabilità sismica della struttura occorre definire nei dettagli la costruzione, anche attraverso l'acquisizione dei risultati di indagini strutturali che fanno capo ad altro affidamento : "Servizio di indagini strutturali funzionali alla valutazione della vulnerabilità sismica" effettuato con Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.

### **Art. 7 - Approfondimenti tecnici**

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4).

### **Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza**

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare la documentazione prodotta resta di piena ed assoluta proprietà della Provincia, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

### **Art. 9 - Incompatibilità**

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, ne' rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

### **Art. 10–Revoca dell’incarico**

Qualora la valutazione risultasse non accolta per difetto dello studio o per inattendibilità tecnica, al professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso, nè la Provincia avrà l'obbligo di reincaricare il professionista per un nuovo studio, in sostituzione di quello non accettato.

Qualora la presentazione degli elaborati sia ritardata oltre il termine ultimo stabilito nel precedente articolo 2, la Provincia si riserva di applicare una penale pari all’ 1% dell’importo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al precedente articolo 4.

Nel caso di inadempimento o di ritardo superiore a 30 giorni nella conduzione dell’incarico, la Provincia si riserva la più ampia facoltà di scelta tra la facoltà di revocare l’incarico stesso e contestualmente risolvere il contratto, oppure proseguire nel rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Art. 11 - Controversie**

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

### **Art. 12 – Recesso**

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l’affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all’art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

### **Art. 13 - Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all’IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

### **Art. 14 - Sicurezza sul lavoro**

L’ incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

### **Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

### **Art. 16 - Domicilio**

Per quanto concerne l’incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Corso Raffaello 12.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Roberto BERTORA

Il professionista incaricato  
Ing. Adriano CASTAGNONE

Il professionista incaricato, Ing. Adriano CASTAGNONE, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Roberto BERTORA

Il professionista incaricato  
Ing. Adriano CASTAGNONE